

CAMERA DI COMMERCIO DI ANCONA

Statuto

Approvato dal Consiglio camerale con delibera n.37 del
05.12.2011, modificato con delibera n.10 del 23.04.2012 e
con delibera n. 21 del 22.07.2014



la Camera
di Commercio
di Ancona
è registrata
EMAS

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI	3
CAPO I – PRINCIPI	3
ARTICOLO 1: Natura e finalità	3
ARTICOLO 2: Funzioni	3
ARTICOLO 3: Sede, uffici distaccati	4
ARTICOLO 4: Logo camerale e sigillo	4
ARTICOLO 5: Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio	5
ARTICOLO 6: Autonomia statutaria e regolamentare	5
ARTICOLO 7: Pubblicità e diritto d'accesso	6
ARTICOLO 8: Relazione con il Sistema camerale	6

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO	7
ARTICOLO 9: Gli organi	7
CAPO I – IL CONSIGLIO	7
ARTICOLO 10: Composizione e nomina del Consiglio	7
ARTICOLO 11: Competenze del Consiglio	8
ARTICOLO 12: Funzionamento del Consiglio	9
ARTICOLO 13: Diritti e doveri dei consiglieri	10
ARTICOLO 14: Decadenza dalla carica di consigliere	10
ARTICOLO 15: Durata e scioglimento del Consiglio	11
ARTICOLO 16: Commissioni consultive	11
ARTICOLO 17: Consulta provinciale delle professioni	11
CAPO II – LA GIUNTA	12
ARTICOLO 18: Composizione e durata	12
ARTICOLO 19: Competenze della Giunta	13
ARTICOLO 20: Funzionamento della Giunta	14
ARTICOLO 21: Diritti e doveri dei componenti di Giunta	15
ARTICOLO 22: Decadenza della Giunta	15
ARTICOLO 23: Decadenza dalla carica di componente della Giunta	15
CAPO III – IL PRESIDENTE	16
ARTICOLO 24: Presidente della Camera di Commercio	16
ARTICOLO 25: Il Vice Presidente della Camera di Commercio	16
ARTICOLO 26: Decadenza del Presidente e mozione di sfiducia	17
ARTICOLO 27: Vincolo di mandato e deleghe	17
ARTICOLO 28: Obbligo di astensione	17

CAPO IV – IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	18
ARTICOLO 29: Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti	18
ARTICOLO 30: Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti	18
ARTICOLO 31: Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti	19
CAPO V – L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE	19
ARTICOLO 32: Composizione dell'Organismo di Valutazione	19
ARTICOLO 33: Competenze dell'Organismo di Valutazione	20
TITOLO III	
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI	20
CAPO I – PRINCIPI GENERALI	20
ARTICOLO 34: Ripartizione di funzioni e competenze	20
ARTICOLO 35: Principi organizzativi	20
ARTICOLO 36: Ordinamento degli uffici e dei servizi	21
ARTICOLO 37: Ordinamento della dirigenza – responsabilità	21
CAPO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE	21
ARTICOLO 38: Il Segretario Generale	21
ARTICOLO 39: Le funzioni dei dirigenti	22
ARTICOLO 40: Servizi di controllo e strumenti di valutazione	23
ARTICOLO 41: Il Personale	23
TITOLO IV	
ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE	23
ARTICOLO 42: Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria	23
TITOLO V	
LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI	24
ARTICOLO 43: Partecipazioni della Camera di Commercio	24
ARTICOLO 44: Le Aziende Speciali	24
ARTICOLO 45: Rappresentanze della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni	25
ARTICOLO 46: Patti territoriali, programmazione negoziata, accordi e moduli negoziali	25
TITOLO VI	
NORME FINALI E TRANSITORIE	26
ARTICOLO 47: Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti	26
ARTICOLO 48: Revisione dello Statuto	26
ARTICOLO 49: Norma di rinvio	26
ALLEGATO	27

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - PRINCIPI

ARTICOLO 1

Natura e finalità

1. La Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura di Ancona, la cui istituzione risale al Decreto Napoleonico n.145 del 27 giugno 1811, nel seguito denominata semplicemente “Camera di Commercio”, è un ente pubblico dotato di autonomia funzionale che svolge, nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese insediate nella provincia di Ancona, curandone lo sviluppo nell’ambito delle economie locali.

2. La Camera di Commercio, nell’espletare i compiti istituzionali, promuove lo sviluppo del sistema delle imprese appartenenti ai vari settori economici, in particolare ai settori agricoltura, artigianato, commercio e industria, valorizzando – secondo il principio di sussidiarietà di cui all’art.118, comma 4 della Costituzione – l’autonomia e l’attività delle associazioni imprenditoriali, professionali, sindacali, dei consumatori, nonché delle altre formazioni sociali.

3. La Camera di Commercio ispira la propria azione ai principi della libera iniziativa economica, della libera concorrenza, della tutela e della dignità del lavoro. La Camera di Commercio, inoltre, tutela e persegue una economia aperta e sostenibile che assicuri pari opportunità, per lo sviluppo della persona nell’impresa e nel lavoro; recepisce e fa proprie le istanze delle imprese e dei consumatori, manifestate anche attraverso le libere associazioni.

4. La Camera di Commercio ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e finanziaria, che esplica nell’ambito delle leggi vigenti.

5. La Camera di Commercio promuove il principio del rispetto delle pari opportunità, ai sensi dell’art.3 comma 2 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, al fine di assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi del D.Lgs. 198/2006 e per promuovere la presenza di entrambi i sessi negli organi collegiali della Camera di Commercio, nonché degli enti e aziende da essa dipendenti.

ARTICOLO 2

Funzioni

1. La Camera di Commercio di Ancona, ai sensi dell’art. 2 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, nonché della normativa specifica, svolge funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese e delle economie locali, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative

al sistema delle imprese, nonché funzioni ad essa delegate dallo Stato e dalla Regione Marche o compiti derivanti da accordi o convenzioni internazionali.

2. In particolare esercita le seguenti funzioni:

- a) tenuta del Registro delle Imprese, del Repertorio Economico Amministrativo e degli altri registri e albi attribuiti dalla legge;
- b) promozione della semplificazione delle procedure per l'avvio e lo svolgimento di attività economiche;
- c) promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l'accesso al credito per le PMI anche attraverso il supporto ai consorzi fidi;
- d) realizzazione di osservatori dell'economia locale e diffusione di informazione economica;
- e) supporto all'internazionalizzazione per la promozione del sistema italiano delle imprese all'estero, raccordandosi con i programmi del Ministero dello Sviluppo Economico;
- f) promozione dell'innovazione e del trasferimento tecnologico per le imprese, anche attraverso la realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche, nonché il deposito di marchi e brevetti;
- g) costituzione di commissioni arbitrali e gestione del servizio di mediazione;
- h) predisposizione di contratti tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
- i) promozione di forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti;
- j) vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale;
- k) rilascio dei certificati d'origine delle merci;
- l) raccolta degli usi e delle consuetudini;
- m) cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro;
- n) orientamento al lavoro e alle professioni, anche attraverso l'attivazione di tirocini e attività di intermediazione;
- o) formazione;
- p) sostegno alle nuove imprese ed all'imprenditoria femminile.

ARTICOLO 3

Sede, uffici distaccati

1. La Camera di Commercio ha sede in ANCONA, Piazza XXIV Maggio, 1.

2. Ai fini dell'attuazione del decentramento dei servizi sul territorio, la Camera di Commercio può istituire uffici distaccati.

3. Le decisioni relative all'istituzione ed alla soppressione degli uffici distaccati spettano alla Giunta.

ARTICOLO 4

Logo camerale e sigillo

1. Il logotipo ed il sigillo della Camera di Commercio, riproducono in maniera stilizzata il frontale della Loggia dei Mercanti, monumento quattrocentesco di proprietà camerale situato di fronte al mare e nella zona adiacente il porto di Ancona, simbolo degli intensi traffici commerciali che hanno sempre caratterizzato la storia della città di Ancona e della sua provincia.

2. Il logotipo ed il sigillo sono incorporati in un simbolo grafico che identifica in maniera unitaria il sistema camerale italiano, adottato da Unioncamere.

ARTICOLO 5

Principi dell'attività amministrativa della Camera di Commercio

1. La Camera esercita le proprie funzioni ispirandosi al principio di collaborazione e cooperazione con le istituzioni comunitarie, le Amministrazioni statali, la Regione Marche, le autonomie locali e funzionali e, in particolare, per quanto concerne le funzioni di regolazione, in raccordo con le Autorità di garanzia e regolazione dei mercati.

2. La Camera di Commercio rende pareri alle Amministrazioni, di cui all'art. 2 comma 9 della Legge 580/1993, che lo richiedono e, altresì può, anche senza preventiva richiesta, formulare pareri alle stesse nelle materie che interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza.

3. Nell'esercizio delle attività amministrative, la Camera di Commercio si ispira ai principi di imparzialità, buon andamento, economicità e trasparenza.

4. La Camera di Commercio promuove la cooperazione con le istituzioni pubbliche e private, anche a livello internazionale, preposte o interessate allo sviluppo economico del territorio.

ARTICOLO 6

Autonomia statutaria e regolamentare

1. Alla Camera di Commercio è riconosciuta potestà statutaria e regolamentare ai sensi dell'art.3 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

2. Lo Statuto, nel rispetto dei principi sanciti dalla legge, con specifico riferimento alle peculiarità del sistema economico locale, disciplina:

- a) ordinamento e organizzazione della Camera di Commercio;
- b) competenze e modalità di funzionamento degli organi;
- c) composizione degli organi per le parti non disciplinate dalla legge;
- d) forme di partecipazione.

Lo Statuto e le relative modifiche sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti.

3. In quanto ente pubblico dotato di autonomia funzionale, nelle materie di propria competenza indicate all'articolo 2 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, in quelle delegate e nei casi previsti dal presente Statuto, la Camera di Commercio detta norme di disciplina mediante regolamento.

4. I regolamenti con valenza esterna, ovvero che incidono sull'ordinamento giuridico e sugli interessi della collettività, sono deliberati dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei componenti e sottoposti alle medesime forme di pubblicazione del presente Statuto.

5. I regolamenti con valenza interna, che producono effetti esclusivamente nei confronti della collettività organizzata negli uffici e rivolti al funzionamento degli stessi, sono deliberati dalla Giunta con il medesimo quorum di cui al comma precedente.

6. Le modifiche dei regolamenti sono adottate con le medesime maggioranze di approvazione degli stessi.

ARTICOLO 7

Pubblicità e diritto d'accesso

1. La Camera di Commercio, ai sensi dell'art.32 della Legge 69/2009 e successive modificazioni, attua il principio della pubblicità legale attraverso l'albo camerale on line sul proprio sito dove vengono pubblicati atti, provvedimenti e dati secondo le modalità e le forme previste in apposito regolamento. Il Segretario Generale, o un suo delegato, è responsabile della tenuta dell'albo.

2. L'esercizio del diritto di accesso e i casi di esclusione dello stesso, in ossequio a quanto stabilito dagli artt. 22 e seguenti della Legge 241/90 e successive modificazioni, sono disciplinati da apposito regolamento.

3. La Camera di Commercio di Ancona provvede alla tutela dei dati personali dei quali è titolare, responsabile o incaricato del relativo trattamento, curando gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 196/2003 "Codice in materia di trattamento dei dati personali" e successive modificazioni.

ARTICOLO 8

Relazione con il Sistema camerale

1. La Camera di Commercio di Ancona è parte del sistema camerale italiano, costituito, ai sensi dell'art.1 comma 2 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010, dalle Camere di Commercio, dalle Unioni regionali, dall'Unioncamere, dai loro organismi strumentali, nonché dalle Camere di Commercio italiane all'estero e da quelle estere in Italia legalmente riconosciute.

2. La Camera di Commercio aderisce all'Unione Italiana delle Camere di Commercio che cura e rappresenta gli interessi generali delle Camere di Commercio e degli altri organismi del sistema camerale italiano.

3. La Camera di Commercio, in conformità all'art. 6, comma 1 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, aderisce all'Unione Regionale delle Camere di Commercio allo scopo di esercitare congiuntamente funzioni e compiti per il perseguimento degli obiettivi comuni del sistema camerale nell'ambito del territorio della Regione Marche.

4. Il finanziamento ordinario dell'Unione Regionale, deliberato dal Consiglio in sede di approvazione del preventivo economico, è determinato sulla base di un'aliquota delle entrate della Camera di Commercio.

5. La Camera di Commercio aderisce agli organismi promossi dal sistema camerale per la realizzazione e la gestione della rete informativa nazionale ed europea per la gestione integrata del Registro delle imprese e di altre funzioni previste dall'ordinamento.

TITOLO II

L'ORGANIZZAZIONE DELLA CAMERA DI COMMERCIO

ARTICOLO 9

Gli organi

1. Sono organi camerali:
 - a) il Consiglio;
 - b) la Giunta;
 - c) il Presidente;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

CAPO I – IL CONSIGLIO

ARTICOLO 10

Composizione e nomina del Consiglio

1. I componenti del Consiglio, il cui numero è determinato in base al numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese ovvero annotate nello stesso, sono designati dalle organizzazioni rappresentative delle imprese appartenenti ai settori di cui all'art. 10 comma 2 della Legge 580/1993.
2. Del Consiglio, ai sensi dell'art. 10 comma 6 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010 fanno parte altresì tre componenti, di cui:
 - a) uno in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei lavoratori;
 - b) uno in rappresentanza delle associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - c) uno in rappresentanza dei liberi professionisti designato dai Presidenti degli ordini professionali costituiti in apposita Consulta presso la Camera di Commercio.
3. Nella composizione del Consiglio deve essere assicurata la rappresentanza autonoma delle società in forma cooperativa. Il numero di consiglieri in rappresentanza dei settori agricoltura, artigianato, industria e commercio deve essere pari almeno alla metà dei componenti il consiglio, assicurando comunque la rappresentanza degli altri settori indicati all'art.10 comma 2 della Legge 580/1993. Nei settori dell'industria, del commercio e dell'agricoltura deve essere assicurata una rappresentanza autonoma per le piccole imprese.
4. Le organizzazioni imprenditoriali o loro raggruppamenti, ai quali ai sensi dell'art.10 comma 6 del D.M. 156/2011, spetta di designare complessivamente più di due rappresentanti, individuano almeno un terzo dei rappresentanti di genere diverso da quello degli altri.

5. La procedura di costituzione del Consiglio è disciplinata dall'art.12 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 e dal relativo regolamento attuativo D.M. 156/2011.

6. I requisiti e le cause ostative alla nomina a consigliere sono stabiliti dall'art. 13 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010. La carica di consigliere, oltre ai casi previsti al citato art.13, è incompatibile con l'assunzione di cariche, incarichi gestionali, contratti di consulenza presso organismi, enti, aziende e società controllate dalla Camera di Commercio. Detta incompatibilità non sopravviene qualora il componente di Giunta o di Consiglio agisca su mandato ed in rappresentanza della Camera di Commercio.

7. I tipi di dati riferiti ai consiglieri e le operazioni eseguibili da parte della Camera di Commercio indispensabili per attuare la procedura di cui al comma precedente sono individuati dal regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari adottato ai sensi della normativa sulla privacy.

8. Il Presidente della Giunta Regionale, al termine della suddetta procedura, nomina con proprio decreto i componenti e stabilisce la data dell'insediamento del Consiglio, ponendo all'ordine del giorno l'elezione del Presidente da effettuare, con le modalità previste dall'art. 16 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

9. La seduta di insediamento e le altre che dovessero comunque tenersi per la nomina del Presidente sono presiedute dal consigliere più anziano d'età.

10. La individuazione dei settori economici rappresentati in Consiglio ed il numero di esponenti spettante a ciascuno di essi, è riportato nell'apposito allegato, soggetto ad aggiornamento quinquennale a seguito della procedura di cui al comma 5.

ARTICOLO 11

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio determina l'indirizzo generale della Camera di Commercio, ne controlla l'attuazione, adotta gli atti fondamentali attribuiti dalla legge alla sua competenza ed esercita le altre funzioni stabilite dal presente Statuto.

2. In particolare il Consiglio:

- a) predisporre e delibera lo Statuto e le relative modifiche;
- b) adotta i regolamenti di propria competenza a valenza esterna;
- c) elegge tra i suoi componenti il Presidente e la Giunta;
- d) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) determina gli indirizzi generali della Camera di Commercio ed approva il programma pluriennale di attività;
- f) approva la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico ed il suo aggiornamento, il bilancio di esercizio, sulla base della proposta della Giunta;
- g) determina gli emolumenti dei componenti degli organi della Camera di Commercio e delle sue aziende speciali, sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- h) verifica la rispondenza dei risultati dell'attività della Giunta agli indirizzi generali delineati;
- i) approva la Relazione sulla Performance;
- j) esprime pareri su richiesta della Giunta su atti, programmi ed iniziative;
- k) adempie ad ogni altra funzione attribuita da leggi statali e regionali, dai regolamenti e dal presente Statuto.

3. Allo scioglimento del Consiglio si provvede nei casi previsti dall'art.5 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010 e con le procedure ivi previste.

ARTICOLO 12

Funzionamento del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza del Consiglio sono adottate a maggioranza dei presenti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge per l'approvazione dello Statuto, dei regolamenti e delle relative modifiche nonché per l'elezione del Presidente.

3. Le convocazioni delle riunioni del Consiglio avvengono mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

4. In caso di motivata urgenza il Presidente può convocare il Consiglio con avviso spedito, nelle forme di cui al comma 3, almeno cinque giorni prima della seduta.

5. Il Consiglio si riunisce in via ordinaria nelle seguenti sessioni: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, entro il mese di giugno per l'approvazione della Relazione sulla Performance, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della Relazione Previsionale e Programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

6. Il Consiglio si riunisce in via straordinaria quando lo richieda il Presidente o la Giunta o almeno un quarto dei componenti del Consiglio stesso; in ogni caso, occorre indicare nella richiesta gli argomenti che si intendono trattare.

7. Le votazioni avvengono in forma palese o a scrutinio segreto. Nelle votazioni in forma palese a parità di voti, prevale il voto del Presidente, in quelle a scrutinio segreto, a parità di voti, la richiesta si intende respinta. Le modalità di votazione vengono disciplinate con apposito regolamento.

8. Il Presidente, secondo le modalità previste dal regolamento, ha facoltà di invitare alle sedute del Consiglio, senza diritto di voto, personalità del mondo politico, economico ed esperti, nonché i rappresentanti degli organismi del sistema camerale.

9. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato da apposito regolamento adottato dal Consiglio stesso a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 13

Diritti e doveri dei consiglieri

1. I consiglieri esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Ciascun consigliere, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio e finalizzate a garantirne l'effettivo esercizio, ha diritto di:

- a) esercitare iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio;
- b) presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni;
- c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
- d) ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nel rispetto della normativa della privacy, copie di atti, documenti e informazioni qualora siano utili e pertinenti rispetto all'espletamento del proprio mandato.

2. A ciascun consigliere è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio, nella misura fissata dal Consiglio medesimo in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

3. I consiglieri sono tenuti a rendere pubblici i dati e le notizie loro riguardanti in ossequio a quanto previsto dalla vigente normativa.

4. I consiglieri sono tenuti al segreto su dati e notizie, inerenti il mandato e l'attività della Camera di Commercio di Ancona, nei casi specificatamente determinati dalla legge.

ARTICOLO 14

Decadenza dalla carica di consigliere

1. La decadenza dalla carica di consigliere avviene esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle cause ostative previste dalla legge;
- b) per decesso o dimissioni;
- c) quando il consigliere non partecipi senza giustificazione scritta a quattro sedute consecutive del Consiglio, secondo le modalità previste da apposito regolamento.

2. Il consigliere che si trovi nelle condizioni di decadenza di cui al comma precedente deve darne comunicazione scritta al Presidente della Camera di Commercio.

3. In caso di decesso, dimissioni o altra causa di decadenza si applica la procedura di sostituzione dei consiglieri disciplinata dall'art.11 del D.M 156/2011.

4. I consiglieri che subentrano in corso di mandato decadono alla scadenza del quinquennio di validità del Consiglio.

5. Il Consiglio può svolgere le proprie funzioni anche quando non sono stati ancora nominati o sono dimissionari singoli componenti, purché siano in carica almeno i due terzi dei componenti il Consiglio stesso.

ARTICOLO 15

Durata e scioglimento del Consiglio

1. Il Consiglio dura in carica cinque anni decorrenti dalla data dell'insediamento.
2. La procedura di rinnovo del consiglio deve essere avviata 180 giorni prima della scadenza dello stesso, secondo le procedure e le modalità previste dall'art.2 e seguenti del DM. 156/2011.
3. Il Consiglio è sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale nei casi e secondo le procedure previste dall'art. 5 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.
4. Il Ministero dello Sviluppo Economico può procedere allo scioglimento del Consiglio per gravi motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 38, comma 1 lettera e) del D.Lgs. 112/1998.

ARTICOLO 16

Commissioni consultive

1. Il Consiglio e la Giunta possono istituire Commissioni permanenti composte rispettivamente da componenti del Consiglio e della Giunta, eventualmente coordinate dal Presidente o da un consigliere, alle quali vengono affidati:
 - a) compiti di esame e approfondimento degli argomenti oggetto di deliberazioni;
 - b) formulazione di proposte di esame di argomenti che verranno inclusi nell'ordine del giorno;
 - c) audizioni e consultazioni con gli uffici camerale, con esponenti di altre Amministrazioni pubbliche, con organismi associati e con altri soggetti pubblici e privati;
 - d) approfondimenti su tematiche di rilevante importanza per il sistema economico locale.
2. Le Commissioni non hanno poteri deliberativi. Esse sono formate da consiglieri sulla base di criteri di professionalità e di specifica competenza nella materia attribuita ed eventualmente integrate da esperti del settore nominati dal Consiglio o dalla Giunta.
3. Il Consiglio e la Giunta possono istituire anche Commissioni speciali a carattere referente, incaricate di esperire indagini su argomenti ritenuti di particolare interesse. Tali Commissioni possono essere integrate con componenti esterni al Consiglio, senza diritto di voto, scelti sulla base di specifici requisiti professionali.
4. Le Commissioni speciali sono istituite tenendo conto dei requisiti di professionalità posseduti dai componenti del Consiglio, chiamati a farne parte. Per ogni Commissione viene anche nominato un Presidente che dovrà comunque essere scelto tra i consiglieri.
5. Al termine del mandato tutte le Commissioni si sciolgono.

ARTICOLO 17

Consulta Provinciale delle professioni

1. Presso la Camera di Commercio è istituita la Consulta delle professioni, di cui all'art.10 comma 6 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, composta di diritto dai presidenti degli Ordini

Professionali operanti nella circoscrizione territoriale dell'ente camerale ed aventi particolare rilevanza a livello economico.

2. Fanno altresì parte della Consulta i rappresentanti delle associazioni maggiormente rappresentative delle categorie di professioni concernenti esclusivamente materie economiche, che non siano già rappresentate dai componenti di diritto di cui al comma precedente e dai componenti delle associazioni di categoria presenti nel Consiglio.

3. Le associazioni di cui al comma 2, che possono indicare i propri rappresentanti in seno alla Consulta, sono individuate dal Consiglio a seguito di apposito avviso pubblicato all'albo camerale sulla base degli ambiti di attività e del grado di rappresentatività delle associazioni stesse.

4. La Consulta è presieduta dal presidente dell'Ordine Professionale nominato tra i propri componenti. La carica è onorifica e non comporta oneri per l'ente.

5. La Consulta, oltre a designare il rappresentante degli ordini professionali in seno al Consiglio della Camera di Commercio ai sensi dell'art.8 del D.M. 156/2011, esercita funzioni di tipo consultivo ed esprime pareri su richiesta degli organi istituzionali della Camera di Commercio sulle materie di competenza dell'ente.

6. Può svolgere i propri compiti consultivi anche in forma associata con le Consulte istituite dalle altre Camere di Commercio della Regione Marche.

7. La Consulta dura in carica 5 anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

8. Le modalità di funzionamento, organizzazione e i criteri di selezione dei componenti che non fanno parte di diritto della Consulta sono definiti con apposito regolamento approvato dal Consiglio.

CAPO II – LA GIUNTA

ARTICOLO 18

Composizione e durata

1. La Giunta è composta dal Presidente e da otto Consiglieri eletti dal Consiglio, secondo la normativa vigente sugli organi collegiali camerale.

2. La Giunta dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del Consiglio.

3. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti in rappresentanza dei settori dell'industria, del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura.

4. Nell'elezione dei componenti della Giunta, qualora vengano espresse le tre preferenze che l'art.14 comma 1 della Legge 580/1993 attribuisce a ciascun consigliere, almeno una deve essere di genere diverso, nel rispetto del principio delle pari opportunità.

5. I componenti della Giunta nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali agiscono senza vincolo di mandato.

6. Il mandato di componente della Giunta è rinnovabile solo due volte.

ARTICOLO 19

Competenze della Giunta

1. La Giunta è organo collegiale esecutivo ed è presieduta dal Presidente della Camera di Commercio.

2. La Giunta:

- a) predispone per l'approvazione del Consiglio il programma pluriennale di attività, la relazione previsionale e programmatica, il preventivo economico, il suo aggiornamento, la relazione sulla performance ed il bilancio d'esercizio;
- b) approva il budget direzionale;
- c) approva il Piano della performance triennale;
- d) adotta tutti i provvedimenti necessari per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina tra i suoi componenti il Vice Presidente che, in caso di assenza o impedimento del Presidente, ne assume temporaneamente le funzioni;
- f) designa il Segretario Generale;
- g) delibera la partecipazione della Camera di Commercio a consorzi, società, associazioni, gestioni di aziende e servizi speciali e sulle dismissioni societarie;
- h) delibera la costituzione di aziende speciali e la loro soppressione;
- i) delibera l'istituzione di uffici distaccati nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza;
- j) adotta i regolamenti di propria competenza a valenza interna;
 - k) approva i sistemi di valutazione del personale e dei dirigenti;
- l) delibera la partecipazione ad accordi di programma, patti territoriali e, in generale, in ordine all'adozione di moduli collaborativi con altre pubbliche Amministrazioni e con organismi privati;
- m) delibera la promozione, realizzazione e gestione di strutture ed infrastrutture di interesse generale di livello locale, regionale o nazionale e internazionale nel rispetto degli indirizzi del Consiglio;
- n) delibera sulla costituzione della Commissione arbitrale e della Commissione di conciliazione, nonché la predisposizione dei contratti-tipo ed il controllo sulla presenza di clausole inique nei contratti, sulla base dei regolamenti del Consiglio;
- o) delibera la costituzione di parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio, nonché la promozione dell'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 codice civile;
- p) formula pareri e proposte alle Amministrazioni dello stato, alla Regione, alla Provincia, ai Comuni della circoscrizione, nonché agli altri enti pubblici che nella medesima hanno la propria sede;
- q) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare nella gestione amministrativa;
- r) verifica la rispondenza dell'attività di gestione dei dirigenti agli obiettivi fissati dalle direttive generali e verifica l'adeguatezza del funzionamento degli uffici e delle aziende speciali in relazione agli obiettivi ed ai programmi e sulla scorta delle risultanze del controllo di gestione;
- s) approva la Carta dei servizi della Camera di Commercio;
- t) nomina o designa il rappresentante dell'ente camerale negli organi di amministrazione delle società o organismi partecipati;
- u) nomina il consiglio di amministrazione delle aziende speciali e il Direttore se non coincide con il Segretario Generale;
- v) provvede alle altre nomine di competenza della Camera di Commercio e, in particolare, a quella del Conservatore del Registro delle Imprese e del Garante della Fede pubblica;
- w) nomina Commissioni consultive su tematiche di particolare interesse.

3. La Giunta può, in caso di urgenza, deliberare nelle materie di competenza del Consiglio; in tal caso, il provvedimento è sottoposto al Consiglio per la ratifica nella prima riunione successiva.

4. La Giunta adotta ogni altro atto per l'espletamento delle funzioni e delle attività della Camera di Commercio previste dalla Legge 580/1993 come modificata dal D.Lgs. 23/2010 e dal presente Statuto che non rientri nelle competenze riservate dalla legge e dallo Statuto al Consiglio o al Presidente ovvero alla specifica competenza del Segretario Generale o dei dirigenti.

5. Nell'esercizio delle proprie finalità istituzionali, per il conseguimento degli scopi, degli obiettivi e dei programmi e progetti di attività, la Giunta può avvalersi di consulenti ed esperti mediante conferimenti di singoli incarichi a persone fisiche, giuridiche, organismi ed enti pubblici e privati. Tale facoltà può essere esercitata per esigenze cui non sia possibile far fronte con personale della Camera di Commercio e, tra l'altro, per la trattazione di specifici problemi in ordine ai quali siano necessarie particolari competenze ed esperienze. I criteri per il conferimento di incarichi professionali e di consulenza sono disciplinati da apposito regolamento, in conformità alla vigente normativa.

6. La Giunta ratifica, nella prima seduta successiva, gli atti di propria competenza adottati in via straordinaria e per motivi di urgenza dal Presidente.

ARTICOLO 20

Funzionamento della Giunta

1. Le sedute della Giunta sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Non è ammessa la delega di voto.

2. Le deliberazioni di competenza della Giunta sono adottate a maggioranza dei presenti ad eccezione dei casi in cui la legge o il presente Statuto prevedono una maggioranza qualificata.

3. Le convocazioni delle riunioni di Giunta avvengono mediante avviso scritto, anche via posta elettronica, recante gli argomenti all'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Per tali comunicazioni il domicilio dei destinatari è quello dichiarato alla Camera di Commercio.

4. La Giunta può essere convocata, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno tre giorni prima della seduta.

5. La Giunta può essere convocata in via straordinaria su richiesta di 3 componenti, con indicazione degli argomenti da trattare.

6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Nei casi e con le forme previste dal regolamento della Giunta sono ammesse audizioni di dipendenti, consiglieri, esperti e rappresentanti di enti pubblici e privati, associazioni rappresentative di imprese, lavoratori e consumatori.

7. Il funzionamento della Giunta è disciplinato con apposito regolamento adottato dalla Giunta stessa a maggioranza dei propri componenti.

ARTICOLO 21

Diritti e doveri dei componenti di Giunta

1. I componenti partecipano alle sedute di Giunta con diritto di voto.
2. I componenti della Giunta hanno diritto ad ottenere dal Segretario Generale e dai dirigenti della Camera di Commercio, nel rispetto della normativa della privacy, copie di atti, documenti e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Nei casi previsti dalla legge i componenti di Giunta sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. A ciascun componente di Giunta è attribuita un'indennità ed un gettone di presenza nella misura fissata dal Consiglio in base ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 22

Decadenza della Giunta

1. La Giunta decade:
 - a) per scioglimento del Consiglio;
 - b) per approvazione di una mozione di sfiducia votata a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio.
2. La mozione di sfiducia, debitamente motivata, può essere presentata da almeno un terzo dei componenti del Consiglio solo nelle seguenti ipotesi:
 - a) per gravi e persistenti violazioni di legge, dello Statuto e delle delibere del Consiglio;
 - b) qualora siano disattesi gli indirizzi programmatici fissati dal Consiglio;
 - c) per impossibilità di funzionamento della Giunta a causa di dimissioni dalla carica di almeno la metà dei componenti.
3. Se la mozione di sfiducia è approvata dai due terzi del Consiglio, il Presidente pone immediatamente all'ordine del giorno l'elezione della nuova Giunta. Si procederà in tal caso secondo il disposto dell'art.14 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010 e dell'art. 12 del D.M. 156/2011.

ARTICOLO 23

Decadenza dalla carica di componente della Giunta

1. La decadenza dalla carica di componente di Giunta avviene esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) per insorgenza delle incompatibilità o perdita dei requisiti come consigliere di cui all'art. 13 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010;
 - b) per decesso o dimissioni;
 - c) quando il componente di Giunta non partecipi, senza giustificazione scritta, a quattro riunioni consecutive della Giunta, secondo le modalità previste da apposito regolamento.
2. Le dimissioni sono rimesse al Presidente della Camera di Commercio che ne dà immediato avviso al Presidente della Giunta Regionale, il quale provvede alla sostituzione del consigliere, in base alla procedura di cui all'art.13, comma 2, del presente Statuto.

3. Il Consiglio, così reintegrato, provvede con elezione, a termine di regolamento, ad eleggere il componente o i componenti della Giunta nel rispetto delle rappresentanze stabilite dalla legge e secondo le modalità previste all'art.14 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

CAPO III – IL PRESIDENTE

ARTICOLO 24

Presidente della Camera di Commercio

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale, politica ed istituzionale della Camera di Commercio, del Consiglio e della Giunta nei confronti delle altre Camere di Commercio, delle istituzioni pubbliche, degli Organi di Governo nazionale e regionale, delle associazioni di categoria e degli Organi comunitari e internazionali.

2. Il Presidente dura in carica cinque anni in coincidenza con la durata del consiglio e può essere rieletto per due sole volte. Per l'elezione del Presidente devono essere garantite le maggioranze previste all'art.16 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2011;

3. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne determina l'ordine del giorno ed adotta tutti gli atti che la legge, i regolamenti ed il presente Statuto attribuiscono alla sua competenza.

4. In caso di urgenza il Presidente provvede agli atti di competenza della Giunta; in tal caso gli atti sono sottoposti alla Giunta per la ratifica nella prima riunione successiva.

ARTICOLO 25

Il Vice Presidente della Camera di Commercio

1. Il Vice Presidente della Camera di Commercio è nominato dalla Giunta, a maggioranza dei componenti, nella prima seduta. Nella prima votazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei componenti della Giunta. Nella seconda votazione, da tenersi nella seduta successiva, è nominato il candidato che ha riportato il maggior numero dei voti.

2. Il Vice Presidente svolge le funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Presidente.

3. Qualora la carica di Presidente dovesse risultare vacante, il Vicepresidente assume la reggenza fino all'elezione del nuovo Presidente, che deve avvenire comunque entro 45 giorni dal momento in cui la carica di Presidente è risultata vacante. Nel caso in cui si debba provvedere alla sostituzione del consigliere ai sensi dell'art.11 del D.M. 156/2011 l'elezione del Presidente deve avvenire entro 90 giorni.

ARTICOLO 26

Decadenza del Presidente e mozione di sfiducia

1. Il Presidente della Camera di Commercio decade;
 - a) per la perdita di uno dei requisiti o per la sopravvenienza di una delle cause ostative previste dalla legge;
 - b) per decesso o dimissioni;
 - c) per mozione di sfiducia.
2. La decadenza è disposta dal Presidente della Giunta regionale.
3. Le dimissioni del Presidente sono presentate per iscritto, devono essere contestualmente comunicate al Consiglio ed al Presidente della Giunta regionale, non necessitano di accettazione ed hanno effetto dalla data di presentazione.
4. La mozione di sfiducia nei confronti del Presidente può essere presentata solo:
 - a) qualora entro i termini di legge non siano sottoposti all'esame del Consiglio il preventivo economico o il bilancio d'esercizio;
 - b) per gravi e persistenti violazioni di legge giudizialmente accertate, dello Statuto o dei deliberati del Consiglio.
5. La mozione di sfiducia è approvata dal Consiglio a maggioranza dei due terzi dei componenti, sulla base di una motivata proposta presentata da almeno la metà dei consiglieri, secondo le modalità previste dal regolamento del Consiglio. La mozione di sfiducia è trasmessa al Presidente della Giunta regionale per gli adempimenti conseguenti.

ARTICOLO 27

Vincolo di mandato e deleghe

1. Il Presidente svolge le proprie funzioni senza alcun vincolo di mandato, salvo quanto previsto dalla legge.
2. Il Presidente può incaricare singoli consiglieri allo svolgimento di specifiche attività riguardanti le proprie competenze, ferma restando l'adozione dei relativi provvedimenti da parte dell'Organo competente.

ARTICOLO 28

Obbligo di astensione

1. Il Presidente della Camera di Commercio, i componenti della Giunta e del Consiglio devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni e dall'adottare gli atti nei casi di incompatibilità previsti dalla legge con l'oggetto in trattazione e nei casi in cui ricorra un interesse personale diretto ed indiretto.
2. Il divieto di cui al precedente comma comporta anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle sedute.
3. Le disposizioni sull'obbligo di astensione trovano applicazione anche nei confronti del Segretario Generale che viene sostituito nella funzione da un componente del Consiglio o della Giunta più giovane di età.

CAPO IV - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ARTICOLO 29

Composizione del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal Consiglio secondo le modalità sancite dalla legge ed è composto da tre membri effettivi e tre membri supplenti designati rispettivamente dal Ministro dell'Economia e Finanze, con funzioni di presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal Presidente della Giunta regionale. Gli enti competenti alla designazione, anche d'intesa tra loro, su richiesta della Camera di Commercio, individuano almeno un terzo dei componenti, tra membri effettivi e supplenti, di genere diverso da quello degli altri.
2. I componenti del Collegio devono essere iscritti all'albo dei revisori dei conti, salvo che si tratti di dirigenti o funzionari pubblici e nel rispetto del vincolo di cui all'art.2 comma 4 del D.Lgs. 286/1999.
3. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni dalla data della nomina ed i suoi componenti possono essere designati per due sole volte consecutivamente.
4. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente del Collegio il Consiglio provvede alla sostituzione nel rispetto delle previsioni di cui al primo comma. La durata dell'incarico del nuovo revisore è limitata alla residua parte del quadriennio in corso, calcolata a decorrere dalla data di adozione della deliberazione di nomina dell'intero collegio. Qualora una delle amministrazioni di cui al comma 1 non proceda entro il termine di cui all'art.3 del D.L. 293/1991, convertito con modificazioni nella Legge 444/1994, alla designazione del componente effettivo, il revisore mancante sarà provvisoriamente sostituito da uno dei revisori supplenti designati dalle altre amministrazioni rappresentate nel collegio.
5. I Revisori hanno diritto ad una indennità determinata dal Consiglio sulla base di criteri stabiliti con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

ARTICOLO 30

Funzionamento del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio ha sede presso la Camera di Commercio e si riunisce su convocazione del Presidente dello stesso, attraverso riunioni periodiche da tenersi almeno ogni trimestre.
2. Il Collegio esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio e attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili.
3. Per lo svolgimento delle proprie attività il Collegio si avvale anche delle strutture e del personale della Camera di Commercio.

ARTICOLO 31

Competenze del Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, in conformità alle previsioni di legge, di regolamento e del presente Statuto, in particolare:

- a) collabora con il Consiglio nella funzione di controllo e di indirizzo;
- b) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione della Camera di Commercio;
- c) attesta la corrispondenza del bilancio d'esercizio alle risultanze delle scritture contabili, redigendo una relazione da allegare al progetto di bilancio d'esercizio predisposto dalla Giunta;
- d) riferisce al Consiglio sulle eventuali gravi irregolarità o palesi violazioni dei criteri di economicità che abbia riscontrato nel corso dell'attività di verifica.

2. Sia in sede di approvazione da parte del Consiglio del bilancio d'esercizio e del Preventivo economico, il Collegio esprime le proprie considerazioni in apposite relazioni da allegare ai relativi documenti contabili. I Sindaci revisori rispondono della veridicità delle loro attestazioni ed adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario. Il Collegio dei Revisori dei Conti svolge altresì i compiti sanciti dal D.P.R. 254/2005 concernente la disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio.

3. I Revisori possono procedere, in qualsiasi momento, sia individualmente che collegialmente, ad atti di ispezione e controllo. A tal fine hanno diritto di prendere visione di tutti gli atti ed i documenti amministrativi e contabili. Gli indici ed i parametri elaborati per il controllo di gestione, nonché i risultati del controllo medesimo sono messi a disposizione del Collegio dei Revisori.

4. Ogni decisione del Collegio deve risultare dall'apposito registro sotto forma di verbale. Dette decisioni debbono essere prese a maggioranza assoluta. Il Sindaco dissenziente ha diritto di fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso. Ogni operazione di revisione o ispettiva dovrà essere annotata estesamente sul registro dei revisori. Copia di ogni verbale del Collegio dei Revisori dei Conti è inviata a cura del proprio Presidente, entro 5 giorni dalla sua sottoscrizione, al rappresentante legale dell'ente, nonché, in caso di riscontrate irregolarità, alla Ragioneria Generale dello Stato e alla Regione Marche.

5. Al Collegio dei Revisori si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice civile relative ai sindaci delle società per azioni.

CAPO V – L'ORGANISMO DI VALUTAZIONE

ARTICOLO 32

Composizione dell'Organismo di Valutazione

1. L'Organismo di Valutazione supporta la Giunta nell'attività di valutazione e controllo strategico ai sensi della normativa vigente, finalizzata ad evidenziare gli scostamenti delle attività e dei risultati rispetto ai programmi individuati dal Consiglio e agli standard prefissati, con lo scopo di determinare modalità di miglioramento nell'espletamento delle attività e dei servizi camerali.

2. L'Organismo è composto da una o tre professionalità scelte dalla Giunta tenendo conto dei requisiti professionali richiesti dalla normativa in materia.

3. Per l'espletamento delle proprie attività l'Organismo utilizza le informazioni fornite allo scopo dalla struttura incaricata del servizio di cui all'art. 40 del presente Statuto.

ARTICOLO 33

Competenze dell' Organismo di Valutazione

1. L'Organismo di Valutazione, ai sensi della normativa vigente, esercita le seguenti funzioni:
 - a) analizza il funzionamento dell'ente utilizzando appositi indicatori di attività e di risultato;
 - b) redige relazioni periodiche ed annuali al presidente, alla Giunta ed al Collegio dei Revisori dei conti sull'andamento delle stesse attività;
 - c) suggerisce eventuali correzioni da apportare alle linee di indirizzo ed ai documenti di programmazione;
 - d) effettua il monitoraggio sulla qualità dei servizi erogati e sul grado di soddisfacimento dell'utenza;
 - e) fornisce alla Giunta elementi di giudizio per la valutazione del Segretario Generale e per la valutazione di dirigenti;
 - f) verifica i risultati conseguiti dalle aziende speciali rispetto agli obiettivi assegnati alle stesse;
 - g) valida il Piano triennale della Performance e la Relazione annuale sulla Performance.

TITOLO III

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

ARTICOLO 34

Ripartizione di funzioni e competenze

1. La Camera di Commercio è ordinata secondo il principio della distinzione tra le funzioni di indirizzo e di controllo, che sono di pertinenza del Consiglio, della Giunta e del Presidente, e le funzioni di attuazione e gestione, che spettano al Segretario Generale ed ai dirigenti, secondo le disposizioni del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni.

ARTICOLO 35

Principi organizzativi

1. Per l'espletamento della propria attività, la Camera di Commercio informa la sua organizzazione ai seguenti principi:
 - a) flessibilità delle forme organizzative anche attraverso il decentramento dei servizi sul territorio provinciale;
 - b) semplificazione dei procedimenti amministrativi;
 - c) informatizzazione degli uffici;
 - d) circolazione dell'informazione interna ed esterna per garantire la più ampia partecipazione all'attività della Camera di Commercio;

- e) accessibilità ai documenti ed ai procedimenti amministrativi, secondo i regolamenti adottati dall'ente camerale;
- f) trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa;
- g) efficienza, efficacia e speditezza dell'azione amministrativa;
- h) qualità dei servizi;
- i) rispetto dell'ambiente e sostenibilità;
- j) pari opportunità.

ARTICOLO 36

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi della Camera di Commercio sono disciplinati, in relazione alle vigenti prescrizioni di legge, dal presente Statuto e dall'apposito Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'organizzazione camerale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 1 del presente Statuto e dei principi generali dell'azione amministrativa indicati dall'articolo precedente e nel quadro di riferimento costituito dalle esigenze del tessuto economico della provincia di Ancona, si ispira a criteri di funzionalità rispetto agli obiettivi programmati ed alla loro evoluzione nel tempo, di flessibilità nella gestione e di attribuzione di responsabilità di risultato in relazione al livello di autonomia ed alle risorse assegnate alle singole unità organizzative.

ARTICOLO 37

Ordinamento della Dirigenza - responsabilità

1. Ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 165/2001 e successive modificazioni ai dirigenti spetta l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi, compresi gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione.

2. I dirigenti sono responsabili dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati di propria competenza in relazione alle risorse assegnate.

3. Ad essi si applicano le disposizioni vigenti in materia di responsabilità degli impiegati civili dello Stato. L'azione di responsabilità si prescrive in cinque anni dalla commissione del fatto. La responsabilità dei dirigenti è personale e non si estende agli eredi.

CAPO II – STRUTTURE ORGANIZZATIVE

ARTICOLO 38

Il Segretario Generale

1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 20 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs. 23/2010 e dell'art. 16 del D.Lgs. 165/2001 e di quanto contenuto nel presente Statuto, il Segretario Generale svolge le funzioni di vertice dell'amministrazione, coordina l'attività dell'ente nel suo complesso ed ha la responsabilità della segreteria del Consiglio e della Giunta. Inoltre:

- a) coadiuva il Presidente nella sua attività e nell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

- b) cura l'attuazione dei piani, dei programmi e delle direttive generali definite dagli organi di governo ed attribuisce ai dirigenti gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni; definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire ed attribuisce le conseguenti risorse umane, finanziarie e materiali;
- c) svolge funzioni di segretario delle sedute del Consiglio e della Giunta, con facoltà di parola durante le rispettive sedute e con facoltà di presentare proposte in merito all'individuazione dei servizi e degli uffici camerali;
- d) supporta, attraverso strutture dedicate, l'Organismo di Valutazione nello svolgimento delle proprie funzioni;
- e) adotta provvedimenti amministrativi nella forma di determinazioni e gli atti occorrenti alla gestione;
- f) esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate;
- g) assegna ai dirigenti la competenza in ordine all'utilizzo delle risorse previste nel budget direzionale approvato dalla Giunta;
- h) dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia, e promuove nei confronti dei dirigenti l'adozione delle misure previste dal codice disciplinare vigente.
- i) promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere nel rispetto dei criteri definiti da svolge attività di organizzazione e gestione del personale e di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro;
- j) cura le relazioni esterne di carattere tecnico.

2. Il Segretario Generale, secondo le modalità e nei limiti previsti dalla Legge 580/1993 e dal D.Lgs. 23/2010, appartiene al personale della Camera ed opera nel rispetto delle competenze dirigenziali e degli obiettivi indicati dal Presidente, dalla Giunta e dal Consiglio.

3. Il Segretario Generale è designato dalla Giunta ed è nominato dal Ministro dello Sviluppo Economico tra gli iscritti in apposito elenco nazionale tenuto presso il Ministero, sulla base di quanto previsto dall'art. 20 della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010.

4. La Giunta, con propria delibera, su proposta del Segretario Generale, indica quale dei dirigenti assume le funzioni vicarie del Segretario Generale, secondo le modalità indicate nel regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

ARTICOLO 39

Le funzioni dei dirigenti

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art.17 del D.Lgs 165/2001 e dell'art. 37 del presente Statuto, i dirigenti esercitano, fra gli altri i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri al Segretario Generale;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dal Segretario Generale, adottando i relativi provvedimenti amministrativi nella forma delle determinazioni ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) nominano i responsabili dei procedimenti amministrativi nei confronti dei quali esplicano, in caso di inerzia, poteri sostituitivi;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

2. Con il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi sono stabilite le modalità di assegnazione e revoca degli incarichi dirigenziali.

ARTICOLO 40

Servizi di controllo e strumenti di valutazione

1. Ai sensi degli artt.35 e 36 del D.P.R. 254/2005, la Camera di Commercio si avvale di idonei strumenti per il controllo strategico e di gestione e di un sistema adeguato per la valutazione del personale dirigente e non dirigente nelle forme definite dalla Giunta su proposta del Segretario Generale.

2. I servizi del controllo strategico e di gestione sono posti alle dirette dipendenze del Segretario Generale e supportano l'Organismo di Valutazione nell'attività di valutazione dei dirigenti.

ARTICOLO 41

Il Personale

1. La dotazione organica del personale della Camera di Commercio è approvata dalla Giunta, su proposta del Segretario Generale, periodicamente e comunque a cadenza triennale e previa programmazione del fabbisogno professionale individuato sulla base di esigenze di funzionalità e di attribuzione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi.

2. La determinazione della dotazione organica del personale viene effettuata in coerenza con gli strumenti di programmazione economico-finanziaria pluriennale.

3. Al personale della Camera di Commercio si applicano le norme di legge nonché le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto di appartenenza.

4. L'ordinamento degli uffici e dei servizi, sulla base dei principi stabiliti dalla legge, dalle altre norme giuridiche e dal presente Statuto, è disciplinata da apposito regolamento.

TITOLO IV

ORDINAMENTO FINANZIARIO E PATRIMONIALE

ARTICOLO 42

Disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria

1. La gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio è disciplinata dal regolamento di cui all'art. 4bis della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, emanato con D.P.R. 254/2005 e successive modificazioni.

2. La Camera di Commercio assicura l'effettivo collegamento ed integrazione tra la pianificazione della performance e la programmazione economico-finanziaria e di bilancio, in coerenza con la normativa vigente.

TITOLO V

LE AZIENDE SPECIALI, LE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ED I MODULI COLLABORATIVI

ARTICOLO 43

Partecipazioni della Camera di Commercio

1. Per il perseguimento della propria missione e per il raggiungimento degli scopi e delle finalità istituzionali e per la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, la Camera di Commercio utilizza le forme organizzative più idonee, istituendo aziende speciali, società, consorzi e società consortili o acquisendo partecipazioni in esse, a carattere strategico, nell'ambito degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio. La Camera di Commercio può altresì partecipare, con altri soggetti pubblici e privati, ad associazioni ed organismi per il perseguimento delle finalità assegnate dalla legge e dal presente Statuto ritenute strategiche. La partecipazione della Camera di Commercio è rivolta verso soggetti i cui fini siano compatibili con quelli dell'ente camerale e preferibilmente sottoposti a revisione contabile.

2. L'erogazione di contributi a terzi viene disciplinata con apposito regolamento in coerenza con le disposizioni di legge in materia.

3. La scelta sulla forma di gestione compete alla Giunta a norma dell'art. 14 comma 5 lettera b) della Legge 580/1993, come modificato dal D.Lgs. 23/2010, sulla base del programma di attività della Camera di Commercio, approvato dal Consiglio, prestando particolare attenzione allo sviluppo economico del territorio interessato.

4. La Giunta effettua ogni anno il monitoraggio sull'andamento economico-patrimoniale delle società partecipate, verificando per ognuna di esse il mantenimento del carattere strategico rispetto alla mission dell'ente camerale.

ARTICOLO 44

Le Aziende Speciali

1. La Camera di Commercio può costituire, in forma singola o associata, aziende speciali per lo svolgimento di servizi e di attività diretti al raggiungimento dei propri scopi, nel rispetto di criteri di equilibrio economico e finanziario.

2. Le aziende speciali sono organismi camerali strumentali con legittimazione separata e rilevanza esterna, dotati di soggettività tributaria, di autonomia regolamentare, amministrativa, contabile, finanziaria, secondo le disposizioni di legge.

3. Le aziende speciali operano secondo le norme del diritto privato e sono gestite secondo le regole di amministrazione proprie del diritto privato, nel rispetto delle norme sulla disciplina della gestione patrimoniale e finanziaria della Camera di Commercio stabilita dal titolo X del D.P.R.254/2005 e successive modifiche e integrazioni.
4. La costituzione di aziende speciali è limitata ai casi in cui l'attività di servizi alle imprese sia prevalente rispetto all'attività amministrativa e avviene previa valutazione dei costi e dei benefici, nonché dell'esistenza di organismi pubblici o privati che svolgano attività simili, al fine di evitare duplicazioni di interventi.
5. La Giunta assicura il coordinamento delle aziende speciali e garantisce il raccordo funzionale delle aziende con la Camera di Commercio e la verifica costante dell'efficacia e dell'economicità dell'attività aziendale. Per il conseguimento delle medesime finalità fanno parte del Consiglio di amministrazione delle aziende anche i consiglieri della Camera di Commercio nel numero definito dagli statuti aziendali.
6. Le aziende speciali devono essere gestite secondo criteri di economicità e perseguono l'obiettivo di assicurare almeno la copertura dei costi strutturali mediante acquisizione di risorse proprie in conformità all'art.65 del D.P.R. 254/2005.
7. Unitamente all'approvazione della relazione previsionale e programmatica, la Giunta indica all'azienda le finalità da perseguire e gli obiettivi da raggiungere annualmente. La Giunta può attribuire alle aziende speciali il compito di realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del proprio programma di attività, in coerenza con la mission assegnata alle stesse, attribuendo le risorse finanziarie e strumentali necessarie.
8. L'azienda speciale camerale è disciplinata da uno Statuto deliberato dalla Giunta a maggioranza dei componenti. Le modifiche dello Statuto sono approvate con la medesima procedura.

ARTICOLO 45

Rappresentanze della Camera di Commercio in aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni

1. I rappresentanti della Camera di Commercio presso aziende, società, consorzi, associazioni e fondazioni vengono nominati o designati dalla Giunta.
2. Tali rappresentanti devono redigere annualmente un rapporto informativo sulla gestione di detti organismi da sottoporre alla Giunta.

ARTICOLO 46

Patti territoriali, programmazione negoziata, accordi e moduli negoziali

1. La Camera di Commercio, nel rispetto del ruolo delle associazioni di rappresentanza, promuove la partecipazione delle imprese, dei lavoratori, dei consumatori e dei professionisti alle attività ed ai servizi camerali secondo le modalità disciplinate da apposito regolamento.
2. Al fine di incentivare lo sviluppo economico del territorio della provincia, la Camera di Commercio promuove la costituzione di patti territoriali, accordi di programma, contratti d'area e protocolli d'intesa e, in generale, l'utilizzo degli strumenti della programmazione negoziata.

3. Nella Relazione allegata al bilancio d'esercizio sullo stato della Camera di Commercio e dell'economia locale il Presidente indica le iniziative adottate e la loro fase di avanzamento.

4. La Camera di Commercio, nel perseguimento delle proprie finalità e per la realizzazione di interventi in favore del sistema delle imprese e dell'economia della Provincia, ispira la propria azione al principio di sussidiarietà valorizzando la realizzazione di servizi da parte delle associazioni imprenditoriali. Ispira inoltre la propria attività alla gestione sinergica ed integrata delle competenze amministrative con le altre istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio. A tal fine promuove la realizzazione di accordi di programma, intese, accordi, conferenze di servizi e moduli negoziali.

TITOLO VI

NORME FINALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 47

Pubblicazione dello Statuto e dei Regolamenti

1. Lo Statuto ed i regolamenti sono pubblicati nell'albo on line della Camera di Commercio di Ancona.
2. Lo Statuto ed i regolamenti entrano in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione nell'albo camerale.

ARTICOLO 48

Revisione dello Statuto

1. Il presente Statuto può essere sottoposto a revisione su proposta della Giunta o di un terzo dei consiglieri o in presenza di significative novità normative.
2. Le modifiche statutarie sono approvate dal Consiglio con il voto dei due terzi dei componenti ai sensi dell'art.3 comma 3 della Legge 580/1993 come modificato dal D.Lgs.23/2010, con le stesse modalità previste per l'approvazione dello Statuto.

ARTICOLO 49

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

ALLEGATO DI CUI ALL'ART. 10 COMMA 10 DELLO STATUTO

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO (approvata dal Consiglio con delibera n. 21 del 22.07.2014)

Settori di attività economica	Numero consiglieri
Agricoltura	2
Artigianato	4
Industria	5
Commercio	5
Cooperative	1
Turismo	1
Trasporti e spedizioni	1
Credito e assicurazioni	1
Servizi alle imprese	4
Attività Portuali	1
Consiglieri in rappresentanza di:	Numero consiglieri
Organizzazioni sindacali dei lavoratori	1
Associazioni di tutela consumatori e utenti	1
Consulta delle professioni	1
Totale componenti Consiglio	28